

Civile Ord. Sez. 2 Num. 3124 Anno 2018

Presidente: MATERA LINA

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 08/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 9793-2014 proposto da:

MOLINARO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.PIETRO ARETINO 101, presso lo studio dell'avvocato
LUIGI NAZARENO GRASSI, rappresentato e difeso
dall'avvocato GINO PERROTTA;

- **ricorrente** -

contro

DITTA FRATELLI SPINA SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA ex lege,
P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato
e difeso dall'avvocato CRISTIANO LICENZIATI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 742/2013 del TRIBUNALE di PAOLA,
depositata il 22/10/2013;

1

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2017

2787

DA

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Oricchio', written vertically.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Rilevato che :

è stata impugnata da Molinaro Alessandro la sentenza n. 742/2013 del Tribunale di Paola con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso della parte intimata F.Ili Spina S.r.l..

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue .

A seguito di ricorso dell'odierna società contro ricorrente il Giudice di Paola ingiungeva, con D.I. 196/2009, a Molinaro Alessandro e Domenico il pagamento della somma di € 1.356,12 quale corrispettivo dovuto all'anzidetta S.r.l. per fornitura di materiali edili.

Il Molinaro Alessandro proponeva opposizione avverso il succitato D.I., resistita dalla F.Ili Spina che, instando -nel merito- per il rigetto dell'opposizione, eccepiva preliminarmente la tardività della spiegata opposizione.

Con sentenza n. 110/2011 il Giudice di Pace di Paola rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla refusione delle spese.

Il Molinaro Alessandro interponeva appello avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure.

La società appellata chiedeva il rigetto dell'avverso gravame insistendo, in via incidentale, nella eccepita tardività dell'opposizione.



Con la sentenza del Tribunale, impugnata innanzi a questa Corte, veniva dichiarata -in accoglimento dell'appello incidentale- l'inammissibilità dell'opposizione al D.I. con condanna alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio a carico del Molinaro.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Il P.G. ha rassegnato, come in atti, le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso..

Considerato che :

1.- Con il motivo del ricorso si censura il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 , n. 3) c.p.c. con riferimento agli artt. 137 in materia di notificazione ed all'art. 2697 c.c. quanto al principio dell'onere delle prova.

La sentenza gravata innanzi a questa Corte ha provveduto (dopo il rigetto in primo grado) alla declaratoria di inammissibilità della opposizione a D.I. per cui è causa.

Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ha- in punto- espressamente affermato di non condividere le "valutazioni compiute dal primo Giudice relativamente all'eccezione di tardività dell'opposizione....." ritenendo "di dover -in via preliminare- accogliere l'appello incidentale e , quindi,



dichiarare la tardività dell'opposizione per mancata prova della tempestività della stessa".

Il proposto motivo di ricorso è fondato e la gravata decisione di appello è, in punto, errata.

Nella concreta fattispecie in esame il D.I. opposto venne notificato, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, in data 11 gennaio 2010.

Il perfezionamento della notificazione della notificazione si verifica, per il notificante-opponente, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, risultante da timbro apposto dell'ufficiale giudiziario all'ultima facciata dell'atto di opposizione al D.I. la data (tempestiva) del 13 febbraio 2010 (oltre al numero 901 di cornologico ed alla sigla del medesimo ufficiale).

A fronte della sola contestazione della tardività della proposta opposizione, l'impugnata sentenza - in applicazione delle decisioni di questa Corte n.ri 2261/2007, 13216/2009 e 7351/2011)- ha ritenuto l'inammissibilità della proposta opposizione a D.I., precludendone l'esame nel merito.

Tanto avendo, il medesimo Giudice di appello, ritenuta tardiva (in quanto avvenuta, in primo grado, dopo il deposito della comparsa conclusionale) la produzione -pur svolta dall'opponente- della certificazione integrativa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dell'ufficiale giudiziario sulla effettiva data di consegna dell'atto.

La gravata decisione ha fatto cattiva applicazione dei principi di cui alle sentenze dalla stessa citate.

Infatti, a ben vedere, dalla stessa massima della citata Cass. n. 7351/2011 (letta per esteso) emerge ~~già emergeva~~ che la necessità della apposita certificazione della avvenuta consegna dell'atto all'ufficiale era dovuta nel caso (differente da quello in esame) in caso di mancanza "di alcuna firma o sigla del ricevente".

Quindi solo a seguito, invero, di espressa contestazione del timbro apposto o di assenza di firma e sigla vi era, a carico del notificante, l'onere di provvedere, con apposita certificazione, a provare l'avvenuto tempestivo avvio del procedimento di notificazione.

Nella concreta fattispecie in esame non vi fu contestazione della veridicità del timbro da cui risultava l'avvio tempestivo del procedimento notificatorio e, dunque, non essendovi necessità della detta certificazione l'opposizione al D.I. non poteva essere dichiarata inammissibile per tardività della produzione della medesima certificazione.

Per di più, già in precedenza (rispetto a Cass. n. 7351/2011) le S.U. di questa Corte con decisione n. 14294/2007 avevano definitivamente chiarito, in tema, che "...solo in caso di contestazione della conformità al vero di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



quanto già risultante (timbro, numero di cronologico e data)....l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario".

Tale orientamento è stato, da ultimo, ulteriormente ribadito da Cass. 25 febbraio 2015, n. 3755, secondo cui " il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione , è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso".

Nel limite di cui innanzi il motivo va, dunque, accolto.

2.- L'impugnata sentenza va, conseguentemente, cassata con rinvio al Tribunale di Paola, che - in diversa composizione - alla decisione della controversia uniformandosi a quanto innanzi enunciato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Paola in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 24 ottobre 2017.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario:
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma.

7 0 FEB. 2018
Il Funzionario Giudiziario:
Dott.ssa Donatella D'ANNA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale